

REGOLAMENTO
DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
DESTINATO A FRONTEGGIARE EVENTI IMPREVEDIBILI E STRAORDINARI
CONNESSI ALLE TEMATICHE DEI RIFIUTI E DELL'AMBIENTE

Art. 1. Premessa

CEM Ambiente S.p.A., in attuazione del proprio mandato statutario e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di servizio verso gli enti soci, ha istituito uno specifico fondo di solidarietà destinato a fronteggiare eventi imprevedibili e straordinari connessi alle tematiche dei rifiuti e dell'ambiente, così da fornire agli enti soci un concreto elemento di sostegno e di supporto nell'evenienza del verificarsi di tali eventi che, in maniera sempre più frequente, interessano il territorio, con riflessi particolarmente gravi sui bilanci degli stessi enti, già messi in crisi dai continui tagli operati delle politiche di revisione della spesa.

Nell'ambito dello spirito solidaristico e mutualistico che ha sempre orientato l'azione della società fin dalla sua precedente natura consortile e nel solco dell'obiettivo indicato nello statuto di assicurare *“le specifiche esigenze delle realtà territoriali rappresentate dagli enti locali soci”* e di realizzare interventi a *“valenza socio-ambientale e per la sostenibilità ambientale (...) nonché più in generale di tutti i progetti mirati all'ottimale gestione e controllo e monitoraggio del territorio”*, l'Assemblea ha quindi ritenuto di mettere a disposizione degli enti soci uno specifico fondo di solidarietà la cui dotazione e regolamentazione è precisata dal presente regolamento.

Art. 2. Dotazione del fondo

Il fondo è costituito con una prima dotazione una tantum di € 50.000 ed è alimentato annualmente con una percentuale del 5% degli utili accertati in sede di approvazione di bilancio, fino ad un valore massimo di € 100.000.

Art. 3. Fattispecie (eventi) coperte dal fondo

Le fattispecie che danno titolo ad accedere all'utilizzo del fondo di solidarietà di cui al presente regolamento, sono quelle per le quali sussiste la compresenza dei seguenti presupposti:

- a. Eventi che abbiano determinato danni o nocumento con effetti diretti a carico degli Enti soci, con esclusivo riferimento alle aree pubbliche, il cui valore è stimabile complessivamente in oltre 20.000 euro oltre iva;
- b. Eventi caratterizzati dai requisiti della straordinarietà ed imprevedibilità legati o meno ad eventi atmosferici od a calamità naturali;
- c. Eventi che non siano collegati in via diretta e causale ad un'azione/attività dell'uomo (es. discariche abusive, bonifica di aree inquinate, al di fuori di ipotesi in cui tali attività si rendano necessarie a causa del verificarsi di situazioni riconducibili ad eventi atmosferici od a calamità naturali);
- d. Eventi il cui verificarsi dispiega effetti negativi diretti con riferimento alla gestione dei rifiuti e, più in generale alla tutela dell'ambiente, per i quali - nell'ambito delle necessarie operazioni di ripristino, sistemazione o messa in sicurezza - l'ente socio ha fatto ricorso alle prestazioni rese da CEM Ambiente S.p.A.

Non è invece necessaria, quale requisito di ammissibilità della richiesta, la formale dichiarazione dello stato di calamità da parte delle competenti autorità.

Art. 4. Concorso del fondo alla spesa sostenuta dagli Enti soci

L'utilizzo del fondo deve costituire un elemento di sostegno e supporto e concorso alla sistemazione del danno e/o al ripristino della situazione di fatto preesistente e degli effetti negativi determinati dall'evento e/o all'effettuazione degli occorrenti interventi di bonifica.

Tale sostegno sarà in ogni caso riconosciuto attraverso l'assunzione a carico di CEM Ambiente dei soli costi sostenuti direttamente dal CEM ed afferenti l'ordinario ambito di attività riconducibili alla stessa CEM quali: servizi di raccolta, servizi di smaltimento, servizi di spazzamento stradale, attività di consulenza, etc.

Il sostegno a carico del fondo non potrà in ogni caso eccedere il valore di 1/3 (un terzo) dell'importo stimato quale danno e/o nocumento complessivamente determinato dal singolo evento sul territorio dei Comuni soci ed in ogni caso non potrà eccedere - nei limiti dell'importo massimo disponibile sul fondo - l'importo di € 20.000 oltre iva per ciascun Comune interessato dall'intervento.

Art. 5. Procedura per l'assunzione della spesa a carico del fondo

L'assunzione della spesa a carico del fondo è deliberata dall'organo di amministrazione previa istruttoria svolta dalla Direzione Generale ad istanza motivata e debitamente circostanziata da parte degli Enti soci e sulla base di preventivo parere espresso dal Comitato per l'indirizzo e il controllo strategico delle amministrazioni titolari delle partecipazioni convocato in seduta d'urgenza.

Nella richiesta di accesso al fondo, da presentare entro 30 giorni dal verificarsi di un evento che soddisfi ai criteri previsti dal precedente art. 1, l'ente socio deve specificare:

a. il tipo di evento che si è verificato, l'entità e la tipologia dei danni subiti dall'Am-

- ministrazione comunale e le iniziative e le attività poste in essere per ripristinare la situazione ex ante, limitare la situazione di pericolo o comunque ridurre i rischi per la popolazione e per i beni della collettività;
- b. l'entità documentata dei danni determinati dall'evento per la copertura dei quali si chiede di accedere al Fondo di solidarietà;
- c. la sussistenza di ciascuno dei presupposti di cui al precedente art. 1, che dovrà essere puntualmente dimostrata anche attraverso l'allegazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria.

Sulla base di tale richiesta, e di norma entro i successivi 5 giorni solari, il *Comitato per l'indirizzo e il controllo strategico delle amministrazioni titolari delle partecipazioni* è tenuto ad esprimere motivato parere circa l'ammissibilità della richiesta, la conformità della stessa al presente regolamento e l'importo di contributo da assegnare all'Ente, anche in forza di specifica istruttoria condotta dalla Direzione Generale anche attraverso una fase di verifica / integrazione della documentazione posta a fondamento della richiesta.

Il parere del comitato è obbligatorio ma non vincolante per l'Amministratore unico.

Entro 3 giorni dall'acquisizione del parere del Comitato, l'Amministratore Unico della società è chiamato ad esprimersi - con provvedimento motivato - in merito all'accoglimento parziale o totale ovvero al rigetto della richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta, l'importo assegnato è liquidato e pagato all'ente richiedente entro i successivi 15 giorni.

Dell'erogazione dei contributi riconducibili al presente regolamento è dato avviso a tutti i soci mediante pubblicazione di specifica informativa sull'area riservata del sito internet aziendale, nonché attraverso specifica comunicazione da inviare al Comitato di controllo. L'utilizzo del fondo è in ogni caso rendicontato all'Assemblea degli Azionisti in sede di ap-

provazione del bilancio di esercizio.

Art. 6. Concorrenza di richieste

Le richieste di accesso al fondo saranno esaminate in ordine di arrivo al protocollo.

Nel caso in cui, tuttavia, si verifichi una concorrenza di richieste di accesso al fondo, ancorché pervenute in momenti e per eventi diversi (per le quali tuttavia non sia ancora stato assunto un provvedimento di erogazione come da precedente art. 4, punto 5.3), ed il fondo disponibile non consenta di far fronte a tutte le richieste, si procederà a ripartire le somme disponibili tra le richieste pervenute che saranno risultate accoglibili sulla base delle previsioni del presente regolamento.

Art. 6. Norma transitoria

Gli eventi accaduti precedentemente all'approvazione del presente regolamento non possono essere oggetto di richiesta di accesso al fondo.